

**ELEZIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DELLA CASSA
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
PER IL QUADRIENNIO 2019-2022**

**LA COMMISSIONE ELETTORALE D'APPELLO
DEL COLLEGIO ELETTORALE DEL
DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA**

composta dai Signori:

- Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente
Avv. Vincenzo Reina - Componente
Avv. Ignazio Galfo - Componente assente giustificato
Avv. Alessandra Bellofiore - Componente
Avv. Carmelo Bentrovato - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dall'Avv. Massimo BAGLIERI, nato a Siracusa l'11/09/1967, C.F. BGLMSM67P11I754H, con studio a in Siracusa, Via Basento 22, PEC: massimo.baglieri@avvocatisiracusa.legalmail.it, candidato della lista "A.L.I. Avvocati Liberi Italia", avverso la sua esclusione dalla partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense dalla Commissione Elettorale Distrettuale per le irregolarità contributive comminata dalla Commissione Elettorale del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania nella seduta del 17.05.2018, comunicata con PEC lo stesso giorno.

Alla quale si premette in

FATTO

Nell'ambito delle operazioni di verifica della regolarità delle liste la Commissione Elettorale Distrettuale per le elezioni del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio

Ordine degli Avvocati di Catania
Anno/N. Prot. : 2018 / 000212
Data prot. : 31/05/2018
DOCUMENTO IN ENTRATA
Cod. classif. : 00

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Data Prot. : 31/05/2018
Data Ingresso : 31/05/2018

2019-2022, istituita presso il Distretto della Corte di Appello di Catania, ha deciso, nella seduta del 16 maggio 2018, di “accertare presso la Cassa forense ed il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania - inviandone richiesta a mezzo pec - se tutti i candidati delle liste depositate siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), h), e) ed f) dell'art. 13, comma 2 del vigente Statuto della Cassa”, dando atto di “non disporre di analoga legittimazione per potere formulare la stessa richiesta, in relazione agli ulteriori requisiti previsti dalla norma citata, presso gli altri competenti Uffici”.

Nella successiva seduta del 17 maggio 2018, la Commissione elettorale acquisiva, per tutti i candidati, i riscontri pervenuti dalla Cassa Forense e dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania.

In particolare risultava: “il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania ha comunicato che tutti i candidati dispongono del requisito richiesto dalla lettera f) dell'art. 13, comma 2 dello Statuto della Cassa; la Cassa Forense ha comunicato che non sussiste il requisito della regolarità contributiva in relazione ai seguenti candidati:

Avv. Brandino Luca

Avv. Luigi Maria Vitali

Avv. Monica Foti Longo

Avv. Massimo Baglieri

La Commissione, pertanto, esaminato l'art. 13, comma 2 dello Statuto, preso atto che non sussistono i requisiti di eleggibilità previsti dalle lettere b) e/o c) della norma citata, delibera di escludere i seguenti candidati:

Avv. Brandino Luca

Avv. Luigi Maria Vitali

Avv. Monica Foti Longo

Avv. Massimo Baglieri”.

Con reclamo del 26 maggio 2018 l'Avv. Massimo Baglieri ha impugnato la superiore decisione lamentando, con due distinti motivi, a) l'incompetenza della Commissione elettorale del distretto, ai sensi degli artt. 9 e 12 del



Regolamento elettorale, a decidere in ordine alle condizioni e requisiti di eleggibilità dei candidati a favore, invece, della Commissione Elettorale centrale e b) l'insussistenza della irregolarità contributiva "nei termini e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento" (rectius: Statuto), in base alla "circostanza per cui il disposto di cui alla lett. b) dell'art. 13 afferisca a contributi dovuti ed esigibili da Cassa Forense, con ciò necessariamente imponendo l'effettuazione da parte della stessa di una verifica specifica rispetto alla quale il candidato sia a conoscenza della determinazione dell'ammontare complessivo"; mentre "la lett. c) dell'art. 13 fa riferimento, invece, al mancato versamento di interessi e sanzioni nei termini, a seguito di intimazione di pagamento da parte di Cassa Forense".

Sostiene, in particolare, l'Avv. Baglieri che "In relazione agli importi attestati da Cassa Forense nella comunicazione inviata alla Commissione Distrettuale viene espressamente dichiarato come le somme relative ad interessi e sanzioni non siano state ancora accertate, dovendo quindi escludersi che importi non conosciuti da Cassa Forense potessero essere invece nella sfera di conoscenza del sottoscritto reclamante" e che, dunque, non sia mai stata posta nelle condizioni di poter eventualmente regolarizzare la propria posizione.

Ciò posto il reclamante conclude chiedendo, in accoglimento del reclamo e in riforma dell'impugnata delibera di esclusione, la riammissione della sua candidatura e per l'effetto, ammettere anche la lista "A.L.I. - Avvocati Liberi Italia" alla partecipazione alle elezioni del Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022.

La Commissione si è riunita per esaminare il ricorso nella seduta del 31 maggio 2018 e, verificata in via pregiudiziale la sussistenza dei requisiti dei requisiti di ammissibilità del reclamo previsti dall'art. 10 del Regolamento elettorale, espone in

DIRITTO

Inammissibilità del ricorso.

Com'è noto, a mente dell'art. 10, comma 1, del vigente Regolamento per

la elezione del Comitato dei Delegati della Cassa forense “*Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste*”.

Dispone il successivo 2° comma dell'art. 10 regolamento cit. che: “**A pena di inammissibilità il reclamante deve depositare contestualmente al reclamo la prova della avvenuta comunicazione dello stesso ai presentatori di tutte le liste, i quali hanno facoltà di depositare presso la Commissione Elettorale d'Appello memorie difensive entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione, a pena di irricevibilità. Ogni deposito può avvenire con posta elettronica certificata, salvo che la Commissione ritenga indispensabile acquisire l'originale cartaceo**”.

Ora avviene che l'Avv. Baglieri ha proposto, contro le delibere della Commissione elettorale distrettuale, reclamo nei 10 giorni prescritti ma, in violazione del precetto contenuto nel su richiamato 2° comma, non ha comunicato il reclamo a tutti presentatori delle liste, omettendo, in particolare, di darne comunicazione proprio al presentatore della lista “A.L.I. - Avvocati Liberi Italia” e/o, comunque, omettendo di depositare la prova dell'avvenuta comunicazione al presentatore della suddetta lista.

A mente del richiamato art. 10, comma 2, in sede di reclamo sono controinteressati necessari tutti i presentatori delle liste i quali, peraltro, sono gli unici a poter interloquire nell'ambito del relativo procedimento, essendo loro concessa la facoltà di depositare presso la Commissione Elettorale d'Appello memorie difensive, entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione del reclamo, e che quindi devono obbligatoriamente ricevere comunicazione del reclamo.

La violazione di tale precetto è espressamente sanzionata dalla norma con l'inammissibilità del ricorso.



La Commissione si è interrogata sulla particolare situazione venutasi a creare (il reclamo non è stato, come detto, notificato proprio al presentatore della lista A.L.I.) e ritiene che, a fronte del chiaro e testuale dettato normativo, non possa entrare nel merito e/o violare le scelte procedurali (acceleratorie, tipiche dei procedimenti elettorali) del legislatore interno, senza con ciò violare il legittimo affidamento dei controinteressati. È certo, infatti, che anche il presentatore della lista A.L.I. sia portatore di un interesse proprio, che la norma ha inteso tutelare, e che non può essere pretermesso, potendo egli in astratto, qui non è più possibile saperlo, aderire al reclamo, avversarlo o disinteressarsene del tutto.

Non solo. Lo stesso reclamante attesta in ricorso (n. 2 degli allegati) di aver notificato solo ai presentatori delle **altre liste** (il che esclude che vi possa essere dubbio sull'omissione della notifica); locuzione questa che se, avesse voluto, ben poteva essere utilizzata dal legislatore interno. Infatti, se dai destinatari necessari del reclamo il legislatore avesse voluto escludere il presentatore della lista di appartenenza del candidato reclamante avrebbe imposto la notificazione *ai presentatori delle altre liste, o ai presentatori di tutte le altre liste* e non **ai presentatori di tutte le liste**, come invece ha fatto.

D'altra parte non può non considerarsi anche il legittimo affidamento degli altri candidati (anche di quelli reclamanti) a che la procedura venga correttamente applicata.

Da ultimo, la Commissione ritiene di dover dare conto dei criteri utilizzati per scrutinare la regolarità della notifica degli altri reclami, essendone stata accertata l'ammissibilità, pur in mancanza della notifica al presentatore della lista di appartenenza del reclamante. Ciò è avvenuto poiché in tali casi vi era coincidenza tra il presentatore del reclamo e quello della lista, di tal che non può esservi dubbio alcuno sull'effettiva conoscenza della presentazione del reclamo in capo al presentatore della lista e sull'effettivo raggiungimento dello scopo richiesto dalla norma.

La Commissione d'appello, quindi, non avendo sul punto alcun potere di



incidere sulla procedura elettorale, rilevata la violazione del precetto recato dall'art. 10, comma 2, cit., non può che prendere atto della inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

la Commissione Elettorale d'Appello del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania per le motivazioni esposte, vista la violazione dell'art. 10, comma 2, del vigente Regolamento per la elezione del Comitato dei Delegati della Cassa forense dichiara inammissibile il reclamo dell'Avv. Massimo BAGLIERI, avverso la sua esclusione dalla partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale Forense dalla Commissione Elettorale Distrettuale comminata dalla Commissione Elettorale del Collegio Elettorale del Distretto della Corte di Appello di Catania nella seduta del 17.05.2018.

La Commissione dispone che sia data comunicazione della presente decisione alla parte ed alla Commissione elettorale distrettuale di Catania, a cura degli uffici del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, anche per i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 6, 7 e 8, del Regolamento elettorale vigente.

Così deciso all'unanimità dei componenti presenti in Catania il 31 maggio 2018.


La Commissione elettorale d'appello

Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente




Avv. Vincenzo Reina

- Componente estensore



Avv. Alessandra Bellofiore

- Componente



Avv. Carmelo Bentrovato

- Componente

